

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

**recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina**

(98/729/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che occorre intensificare gli sforzi volti ad assicurare un contesto politico stabile in Bosnia-Erzegovina; che un'iniziativa a titolo eccezionale per la ricostruzione delle infrastrutture in Bosnia-Erzegovina ben si iscrive nel quadro della strategia regionale definita dal Consiglio; che ai fini del finanziamento di tale iniziativa è opportuno l'intervento della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: «la BEI»); che il Consiglio ha invitato la Commissione a sottoporre una proposta relativa all'estensione a prestiti in favore della Bosnia-Erzegovina dell'applicazione della decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) <sup>(3)</sup>;

considerando che l'intervento della BEI in Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere in sintonia con la politica comunitaria in tale paese; che la BEI dovrebbe agire nel quadro del programma di ricostruzione concordato in varie conferenze dei donatori e dovrebbe finanziare progetti che siano d'interesse per la Comunità e per la Bosnia-Erzegovina;

considerando che i prestiti su risorse proprie accordati dalla BEI alle condizioni previste dal suo statuto dovrebbero beneficiare di un contributo a fondo perduto a carico del bilancio comunitario, affinché l'intervento possa rivelarsi efficace; che tale intervento dovrebbe concretizzarsi

in un abbuono d'interessi; che, inoltre, i prestiti bancari potrebbero combinarsi con sovvenzioni dirette quali il cofinanziamento dei progetti; che è opportuno attribuire un tasso d'abbuono identico a quello già accordato secondo i protocolli sull'assistenza finanziaria ad altre ex Repubbliche iugoslave;

considerando che il regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(4)</sup>, prevede misure di aiuto; che, a norma dell'articolo 8 di detto regolamento, gli interventi possono consistere in bonifici d'interesse per prestiti concessi dalla BEI; che le procedure definite da detto regolamento relative alle decisioni di finanziamento concernenti gli interventi ivi previsti si dovrebbero applicare anche agli interventi di cui alla presente decisione;

considerando che la concessione di abbuoni d'interesse ha carattere eccezionale e non dovrebbe costituire un precedente per l'assistenza finanziaria della Comunità alla Bosnia-Erzegovina;

considerando che la capacità della Bosnia-Erzegovina di far fronte ai suoi obblighi finanziari esterni dovrebbe essere garantita dall'esecuzione di programmi di riforma macroeconomica sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali;

considerando che l'erogazione dei prestiti da parte della BEI dovrebbe essere subordinata alla liquidazione di tutti gli obblighi finanziari residui nei confronti della BEI e della Comunità da parte della totalità degli organismi pubblici della Bosnia-Erzegovina, nonché all'accettazione da parte della Bosnia-Erzegovina della responsabilità, mediante garanzia, degli obblighi non ancora maturati;

considerando che la decisione 97/256/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza;

<sup>(1)</sup> GU C 192 del 19. 6. 1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 341 del 9. 11. 1998.

<sup>(3)</sup> GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione del Consiglio 98/348/CE (GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 53).

<sup>(4)</sup> GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1).

considerando che ai fini della presente decisione i soli poteri d'azione previsti dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La decisione 97/256/CE è così modificata:

1) Nel titolo, dopo i termini «Sudafrica e ex Repubblica iugoslava di Macedonia», sono aggiunti i termini «e Bosnia-Erzegovina».

2) Dopo il nono considerando è aggiunto il seguente considerando:

«9 bis) considerando che la garanzia comunitaria accordata alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina è un'azione di carattere eccezionale e straordinario e non costituisce un precedente per eventuali garanzie future;»

3) All'articolo 1:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Bosnia-Erzegovina.

Tale garanzia è limitata al 70 % dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 7 355 milioni di ecu, ripartito nel modo seguente:

— paesi dell'Europa centrale e orientale:

3 520 milioni di ecu,

— paesi mediterranei:

2 310 milioni di ecu,

— paesi dell'America latina e dell'Asia:

900 milioni di ecu,

— Sudafrica:

375 milioni di ecu,

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

150 milioni di ecu

— Bosnia-Erzegovina:

100 milioni di ecu.

Detto massimale copre un periodo di tre anni con decorrenza dal 31 gennaio 1997 per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i paesi terzi mediterranei e per i paesi dell'America latina e dell'Asia, dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1° gennaio 1998 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Per la Bosnia-Erzegovina esso copre un periodo di due anni a decorrere dal giorno di pubblicazione della presente decisione. Se al termine di tali periodi i prestiti concessi dalla BEI non hanno raggiunto il suddetto massimale complessivo, la durata in questione viene automaticamente prolungata di sei mesi;»

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente settimo trattino:

«— Bosnia-Erzegovina.»

4) È inserito il seguente articolo:

#### *«Articolo 1 bis*

1. All'erogazione di prestiti della BEI alla Bosnia-Erzegovina si applicano i paragrafi da 2 a 7.

2. La garanzia comunitaria è concessa a condizione che la Bosnia-Erzegovina adempia i suoi obblighi finanziari esigibili nei confronti della BEI e della Comunità e che garantisca gli obblighi non ancora esigibili.

3. L'erogazione di prestiti da parte della BEI in Bosnia-Erzegovina avviene in armonia con la politica della Comunità in questo paese. La BEI agisce nel quadro del programma di ricostruzione concordato nelle varie conferenze dei donatori e finanzia progetti di reciproco interesse nel settore delle infrastrutture generali, compresi i trasporti, l'energia e l'ambiente con particolare riguardo a progetti nel campo delle risorse idriche e delle acque di scarico, nonché dell'igienizzazione, al fine di accelerare il processo di ricostruzione.

4. La Commissione assicura l'adeguato coordinamento e la coerenza tra gli interventi realizzati in forza della presente decisione e quelli a norma del regolamento (CE) n. 1628/96 (\*).

5. I contributi a fondo perduto a carico del bilancio comunitario a favore dei progetti in Bosnia-Erzegovina ai sensi della presente decisione consistono in abbuoni d'interessi sui prestiti accordati dalla BEI. Il tasso di abbuono è del 2 %.

Le decisioni finanziarie relative alla presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1628/96.

6. L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica ai prestiti erogati dalla BEI in Bosnia Erzegovina.

7. La Commissione e la BEI collaborano, dove opportuno, con tutte le istituzioni finanziarie internazionali attive, per proprio conto, in Bosnia-Erzegovina.

---

(\*) GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1)»

5) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 1999, una relazione sull'esecuzione della presente decisione comprensiva di una valutazione di impatto. Tale relazione prende in consi-

derazione l'evoluzione della situazione economica e finanziaria in Bosnia-Erzegovina nonché il livello d'impegno dei prestiti BEI e formula le opportune raccomandazioni. A tal fine, la BEI comunica alla Commissione le necessarie informazioni.»

#### *Articolo 2*

La presente decisione ha efficacia il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. MOLTERER

---